



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 147 del reg.	<b>Oggetto:</b> SINISTRO DEL 18/07/2018 – ADESIONE ALL'INVITO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (ART. 2 DEL D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 162/2014)
Data 15/11/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di NOVEMBRE alle ore 14:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco		X
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Mazzetti	Mario	Assessore		X
Zazza	Alessandra	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Vice Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"SINISTRO DEL 18/07/2018 – ADESIONE ALL'INVITO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (ART. 2 DEL D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 162/2014)"** – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



# COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SINISTRO DEL 18/07/2018 - ADESIONE ALL'INVITO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (ART. 2 DEL D. L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 162/2014)

### IL PROPONENTE

#### **Premesso che:**

-che con il D.L. n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 62/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo";

- in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato;

- la procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo (detto convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

- la convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro; deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale;

- accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria".

**Viste:**

- la nota prot. n. 7505 del 28/08/2017 con la quale il legale del danneggiato si limitava ad asserire che in data 18/07/2017, alle ore 11,30 circa, in Carsoli (AQ), Via Roma, mentre percorreva *"il marciapiede pubblico in Via Roma, all'altezza della Banca Tercas, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di pavimentazione dismessa e non uniforme"*;
- la nota prot. 8057 del 15/09/2017 con la quale il Responsabile dei Servizi Generali rigettava, per le motivazioni nella stessa riportate che qui devono intendersi richiamate, la richiesta di risarcimento danni;
- la nota prot. 9685 del 29/10/2018 con la quale controparte invitava l'ente a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e segg. Del D. L. 132/2014, convertito in L. 162/2014;
- la nota prot. n. 10217 del 13/11/2018 della Assib Underwriting S.r.l., in atti, compagnia assicurativa dell'ente al momento del sinistro;

**Tenuto conto che:**

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c.;
- nella fattispecie tale termine scade il 28/10/2018;

**Dato atto che**

- ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, è fatto obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente;
- nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie;

**Rilevata**, pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina di legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente in sede di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella Legge n.162/2014, nonché, nel caso in cui la predetta procedura debba risultare infruttuosa, alla rappresentanza in giudizio per l'eventuale trattazione innanzi al G.O;

**Considerato che:**

- in merito all'affidamento di incarichi di patrocinio o di servizi legali, il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs. n.50/2016 ha ricondotto con l'art.17 i predetti incarichi ai c.d. Servizi esclusi dalla disciplina di dettaglio del Codice dei contratti pubblici.
- l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, quindi, va effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'articolo 4 del predetto codice, che vale per tutti i contratti esclusi.
- in esito a quanto sopra, le amministrazioni sono, pertanto,tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

**Ritenuto** pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di aderire al procedimento di negoziazione assistita;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'ente;

### **PROPONE**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) **di aderire** all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita nel sinistro di cui in narrativa ex art. 2 e segg. Del D. L. 132/2014, convertito in L. 162/2014;
- 2) **di dare atto** che la mancata risposta all'invito o il rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, del c.p.c. ( Art. 4, comma 1, del D.L. 132/2014);
- 3) **di dare atto** che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 3, del D. L. 132/2014;
- 4) **di incaricare** il responsabile dei Servizi Generali della individuazione del professionista e del conferimento dell'incarico per rappresentare e difendere il Comune di Carsoli nel procedimento in esame, nonché per l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- 5) **di autorizzare** il Sindaco al rilascio di procura a favore del legale che sarà individuato;
- 6) **Di dichiarare** la relativa deliberazione I.E. ex art.134/4 del D. Lgs. N. 267/2000, stante l'imminente scadenza dei termini di risposta all'invito.

Il Proponente

f.to Italo Ottaviani

#### **Pareri art. 49 T.U.**

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile dei Servizi Generali  
f.to Dott.ssa Sabrina Marzano

---

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Ragioneria  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Sig. Italo Ottaviani

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 10475 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 22/11/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li .....

Il Segretario Comunale

---